


**16. I CONTROLLI SULLE
SOCIETÀ
PARTECIPATE**



16.1. UNA PREMESSA

Il fenomeno legato alla costituzione di organismi partecipati (istituzioni, fondazioni, aziende speciali, consorzi, società di capitale, ecc.), così definiti dalla giurisprudenza comunitaria e Corte dei Conti, da parte degli Enti Locali ha avuto negli ultimi 20 anni una crescita notevole e di conseguenza sono stati numerosi gli interventi del Legislatore, sia per regolamentarlo sia per porre vincoli ed arginare questa continua proliferazione.

Sono state inoltre introdotte regole dirette a ricondurre alcuni aspetti delle attività degli organismi partecipati nell'ambito della finanza pubblica. Particolarmente significative, in proposito quelle che risultano dall'art. 18 della manovra estiva del 2008, che prevedono l'obbligo di acquistare beni e servizi secondo criteri di evidenza pubblica, l'adozione dei principi pubblicistici per l'assunzione di dipendenti nonché di vincoli alle assunzioni e l'estensione del patto di stabilità interno alle società (siamo però ancora in attesa del decreto che ne definirà le modalità operative).

I vincoli posti dal legislatore hanno comportato un'accentuazione dell'attività di vigilanza da parte dell'Organo di revisione degli enti locali, nonché l'esigenza di un supporto collaborativo sempre più qualificato alle decisioni dell'Ente.

Ovviamente, la gestione di servizi pubblici locali e di altri servizi affidate ad organismi esterni, hanno sempre un impatto, positivo o negativo, sugli equilibri sostanziali dell'Ente.

16.2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'ORGANO DI REVISIONE

Il controllo dell'Organo di revisione deve essere finalizzato in particolare:

- al rispetto dei vincoli normativi sulla costituzione, organizzazione e gestione degli organismi partecipati e del loro mantenimento;
- al rispetto del contratto di servizio e degli obiettivi fissati a motivazione dell'esternalizzazione;
- al rispetto delle regole contabili nei rapporti fra Ente ed organismi partecipati;
- al riflesso delle gestioni indirette sugli equilibri finanziari anche prospettici dell'Ente;
- al rispetto delle regole fiscali;
- alla circostanza che le operazioni con gli organismi partecipati non siano elusive del patto di stabilità.

L'art. 239 del Tuel assegna all'Organo di revisione la funzione di collaborare con l'Organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento e la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. La funzione di collaborazione si esercita attraverso pareri resi in merito, tra l'altro, alla proposta di

16. I controlli sulle società partecipate

costituzione di società, alle modifiche statutarie e altre operazioni straordinarie. Dopo il decreto enti locali, peraltro, è dovere dei revisori esprimersi anche sulle modalità di affidamento dei servizi, a prescindere da quali siano.

Per la funzione di vigilanza, la Corte dei Conti, con delibera 2/92, ha precisato che la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria deve essere svolta sull'intera gestione diretta ed indiretta dell'Ente.

L'Organo di revisione deve esprimere un parere di coerenza, attendibilità e congruità sul bilancio di previsione e relativi allegati. Tra gli allegati al bilancio l'art. 172 del Tuel prevede anche *“le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle aziende speciali, consorzi, istituzioni società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce”*.

Si noti che la gestione delle partecipazioni di pertinenza dell'Ente deve essere affidata a responsabili formalmente individuati, così come accade con gli altri “consegnatari di beni”. Ai conti giudiziali di dette gestioni (vedi modello contabile n. 22 allegato al D.P.R. n. 194/1996) devono essere allegate le direttive dettate nei confronti delle società e dei soggetti delegati a rappresentare l'Ente in assemblea.

16.3. I SERVIZI PUBBLICI LOCALI: INQUADRAMENTO

L'art. 112 del Tuel individua come “servizi pubblici locali” quelli *“aventi per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”*. Secondo la giurisprudenza amministrativa la qualificazione di servizio pubblico locale spetta alle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico-sociale, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all'ambito di intervento. Per “servizio pubblico” si intende quindi qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi (Cons. di Stato n. 2605/2001).

Ad oggi un testo organico di norme sui servizi pubblici non esiste, dal momento che l'art. 4 del D.L. n. 138/2011 è stato appunto abrogato con sentenza della Corte Costituzionale.

L'evoluzione normativa, comunque, ha teso a delimitare il concetto di servizio pubblico locale, declinandolo a sua volta nella duplice categoria di servizio a rilevanza economica o meno. Sui primi si è concentrata una produzione legislativa spesso contraddetta dalla volontà popolare (tramite referendum) e, appunto, costituzionale.

16.3.1 Servizi pubblici locali di rilevanza economica e privi di rilevanza economica

La Commissione europea, nel “Libro Verde sui servizi di interesse generale”, ha affermato che le norme sulla concorrenza si applicano solamente alle attività economiche, ed ha precisato che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, e non è quindi possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura “non economica”.

La non rilevanza economica comunque, riguarda essenzialmente i servizi cosiddetti “sociali”. Tuttavia, anche su ciò, la giurisprudenza non è univoca: il TAR della Sardegna (TAR Sardegna, sez. I, sentenza n. 1729 del 2 agosto 2005) ha individuato la rilevanza economica nell’affidamento da parte di un Comune dei servizi (tra gli altri) di gestione della comunità alloggio per minori, del centro educativo diurno per minori, della mensa sociale, dell’assistenza domiciliare in favore di persone anziane e/o svantaggiate ed altro.

Il criterio a cui generalmente si fa ricorso, comunque, è quello del riferimento al mercato: molte sentenze hanno contribuito ad affermare una linea della giurisprudenza, che ha eletto ad indicatore principale della rilevanza economica del servizio il requisito della (anche solo potenziale) esistenza di concorrenza di privati nella sua erogazione.

Una definizione più puntuale, ovviamente, darebbe un grande contributo di chiarezza. Il Tuel prevede, tra le forme di gestione, anche l’Azienda speciale, (art. 114) con vocazione imprenditoriale e con obbligo del pareggio di bilancio, caratterizzata dalla natura volutamente ambivalente tra mercato ed autoproduzione amministrativa di servizi fuori mercato, e soprattutto per la previsione esplicita dell’equilibrio “[...] *dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti* [...]” e della copertura, ad opera dell’Ente locale, degli eventuali costi sociali. In tale quadro il legislatore ha esplicitamente riconosciuto la possibilità di ripianare l’eventuale perdita di esercizio con trasferimenti pubblici, ponendo così l’Azienda speciale fuori da un contesto di mercato. È comunque crescente una giurisprudenza civilistica che giudica le società *in house* al pari delle aziende speciali, e che ritiene quindi che non siano soggette al fallimento ed alle altre procedure concorsuali.

La disciplina comunitaria propende decisamente per l’affidamento mediante procedure di evidenza pubblica. Nel succedersi delle norme, però, resta comunque aperta, salvo quanto prevedono alcune discipline di settore, la possibilità di procedere per affidamento diretto per le società *in house*.

La gara è in ogni caso necessaria per l’affidamento a società miste: in questo caso la gara (unica) dovrà essere a doppio oggetto, per il socio e per il servizio (c.d. socio operativo).

Le società *in house* sono soggette a molteplici vincoli, relative alle assunzioni ed agli acquisti di beni e servizi e verranno assoggettate al patto di stabilità interno, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro per l’interno con obbligo per gli enti locali di vigilare sull’osservanza dei vincoli derivanti dal patto stesso.

16. I controlli sulle società partecipate

In particolare, sia le società *in house*, sia le società a partecipazione mista pubblica e privata affidatarie di servizi pubblici locali devono applicare per l'acquisto di beni e servizi le norme del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Per quanto riguarda i servizi pubblici privi di rilevanza economica, la Corte Costituzionale (Sentenza del 27 luglio 2004, n. 272 già richiamata) ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 113-*bis* Tuel, per violazione dell'art. 117 Cost. L'abrogazione dell'art. 113-*bis* (che conteneva un'elencazione tassativa delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica) ha comportato il venir meno del principio di "tipicità" delle formule organizzative e gestionali.

16.3.2 Servizi strumentali

Infine, la normativa prevedeva la possibilità di costituire società pubbliche affidatarie di servizi strumentali. La disciplina è contenuta nell'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge n. 248/2006 (cosiddetto decreto Bersani) il quale prevede che, per evitare distorsioni della concorrenza, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale (ad eccezione delle società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385).

Secondo la giurisprudenza amministrativa possono definirsi strumentali quei servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'Ente di riferimento e con i quali lo stesso Ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Le società strumentali sono quindi strutture costituite per svolgere attività rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività.

L'inquadramento di un servizio nel *genus* dei servizi pubblici (a rilevanza economica) o dei servizi strumentali, naturalmente, assume particolare importanza ai fini della disciplina applicabile (art. 13 del D.L. n. 223/2006 oppure art. 4, D.L. n. 138/2011).

Si deve sottolineare, per altro, che la disciplina ha oscillato, sfavorendo a volte i servizi pubblici locali a volte i servizi strumentali.

Oggi sono i servizi strumentali, in teoria, ad essere condannati a morte, visto quello che prevede l'art. 4 del decreto sulla *spending review*. E' bene, in proposito, controllare con attenzione che i vari termini siano rispettati anche se, come ben sappiamo, non è improbabile che vengano prorogati.

16.3.3 Controlli sulla *governance* delle società partecipate

L'Organo di revisione si deve esprimere sul modello organizzativo e sul sistema di controllo interno che l'Ente ha adottato per la gestione e le verifiche dei propri organismi partecipati. L'Ente deve essere dotato della struttura ed organizzazione necessarie allo svolgimento del monitoraggio periodico sull'andamento della gestione dei propri organismi partecipati verificando ed analizzando, così, eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, e se del caso, porre in essere le necessarie azioni correttive. Tutto ciò è diventato più stringente a seguito dell'approvazione del decreto enti locali, che per altro prevede anche la redazione del bilancio consolidato.

La struttura del modello di *governance* deve perseguire lo scopo di monitorare la coerenza, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità gestionale degli organismi partecipati. L'Ente dovrebbe avere al proprio interno una Unità di controllo delle "partecipazioni", ossia una unità organizzativa preposta a creare e mantenere un collegamento stabile tra l'Ente e gli organismi partecipati, che svolga un ruolo di supporto per gli organi amministrativi nella definizione degli obiettivi strategici e, al tempo stesso, funga da riferimento costante per le società in fase di implementazione degli obiettivi individuati dall'Ente.

16.3.4 Controlli e pareri sulle partecipazioni e sulle modalità di gestione dei servizi

La costituzione di società, istituzioni e aziende speciali deve essere autorizzata dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del Tuel. L'Organo consiliare deve autorizzare l'Organo esecutivo mediante delibera che deve specificare le motivazioni e indicazioni degli interessi pubblici perseguiti, nel rispetto dell'art. 3, comma 27, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) alla costituzione della società e a compiere tutte le relative operazioni. La delibera deve inoltre contenere:

- l'atto costitutivo e lo statuto della costituenda società;
- il piano industriale (o *business plan* almeno triennale) della costituenda società in modo da permettere all'Organo consiliare di effettuare un'analisi della convenienza economica della costituzione stessa.

L'organo di revisione deve esprimere il proprio parere su ogni delibera consiliare che riguardi modalità di gestione dei servizi pubblici. L'art. 239 del Tuel, come modificato dal decreto enti locali, prevede infatti un parere su "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni".

I revisori devono vigilare non solo sulla costituzione ma anche sul mantenimento delle partecipazioni. In particolare sul rispetto dell'art. 4 e dell'art. 9 del decreto sulla *spending review*.

È importante verificare, inoltre, che siano previsti nel bilancio annuale e pluriennale dell'Ente gli oneri ed i proventi derivanti dal contratto di servizio o dalla convenzione.

16. I controlli sulle società partecipate

Il legislatore pone inoltre a carico dell'organo di revisione la verifica del rispetto del contratto di servizio ed ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso secondo modalità definite dallo statuto dell'Ente.

Ancora, sempre in ambito di costituzione di società o enti, l'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 3, comma 32, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

16.3.5 Verifiche dell'Organo di revisione sulla gestione periodica

L'Organo di revisione deve verificare che l'Ente locale richieda ai propri organismi partecipati e tenga conto nella propria contabilità della seguente documentazione:

- il budget annuale con evidenziati i rapporti finanziari previsti con l'Ente locale;
- i contratti di servizio in modo da verificare il corretto e puntuale inquadramento dei rapporti finanziari, economici e fiscali tra le parti;
- una relazione sulla gestione entro il 30 settembre di ogni anno per verificare che l'andamento gestionale rispetti, o meno, gli equilibri economici prefissati e gli obiettivi di risultato siano, o meno, conseguibili;
- i verbali di assemblea e delle decisioni assunte che comportano oneri per l'Ente;
- lo schema di bilancio approvato dall'organo amministrativo prima della riunione dell'assemblea. Nel caso di risultato negativo è necessario esaminare i riflessi sul bilancio dell'Ente e l'entità della perdita in rapporto al capitale. Nel caso di risultato positivo, occorre esaminare le motivazioni della destinazione dell'utile;
- la relazione dell'Organo di revisione e del collegio sindacale;
- una relazione sulla gestione che dovrà essere riassunta nella relazione dell'Organo esecutivo sul rendiconto del Comune.

L'Organo di revisione deve verificare la natura delle erogazioni effettuate dall'Ente in favore dei propri organismi partecipati, la relativa copertura e la corretta imputazione contabile. Nel caso in cui l'erogazione sia a favore di società non quotate e non sia effettuata a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o realizzazione di investimenti, l'Organo di revisione deve verificare che detta società non abbia registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o abbia deliberato (anche durante l'anno) la copertura di perdite con utilizzo di riserve disponibili, altrimenti operando il divieto di effettuare, salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile (e art. 2482-ter del Codice civile per le società a responsabilità limitata) aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, apertura di credito e rilascio di garanzie.

Al termine dell'esercizio è necessario effettuare la conciliazione fra i crediti ed i debiti riportati nel rendiconto dell'Ente locale con quelli rilevati nel bilancio d'esercizio dell'organismo partecipato, tenendo comunque conto che i diversi principi che regolano la contabilità finanziaria rispetto a quella economica possono portare a sfasature temporali di rilevazione che sono comunque conciliabili nel tempo. A partire dal prossimo esercizio tale riconciliazione dovrà risultare come allegato al rendiconto dell'Ente locale.

Inoltre l'Organo di revisione dovrebbe controllare che l'Ente locale proceda alla verifica periodica della qualità dei servizi offerti ai cittadini, della soddisfazione degli utenti ed i rapporti di comunicazione con i cittadini.

Infine, l'organo di revisione deve verificare che le operazioni poste in essere con gli organismi partecipati non siano elusive del patto di stabilità.

16.3.6 Attività dell'Organo di revisione sulle diverse tipologie di organismi partecipati

In relazione alle diverse tipologie di organismi partecipati, l'Organo di revisione dovrebbe attivare le seguenti attività:

I) Istituzioni (art. 114 Tuel):

- a) esame delle finalità dell'istituzione quali risultano dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali e da eventuali "indirizzi" del consiglio dell'Ente stesso;
- b) esame del regolamento generale e dei regolamenti "interni" e presa visione del quadro normativo del settore in cui la istituzione opera (assistenza socio assistenziale, sport, cultura, ecc.);
- c) esame del piano dei conti e della contabilità (con eventuale richiesta di introduzione della contabilità economica ai sensi del Decreto Ministeriale 26 aprile 1995 con gli opportuni adattamenti);
- d) esame dell'organigramma e del funzionigramma;
- e) esame del contratto di servizio e della situazione dei contributi assegnati dall'Ente locale, degli eventuali "distacchi" del personale dall'Ente locale e delle altre prestazioni reciproche;
- f) controllo delle scritture contabili;
- g) controllo dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture;
- h) parere sul bilancio preventivo;
- i) esame e parere sul rendiconto prima della trasmissione all'Ente locale con eventuali proposte tendenti ad ottenere una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione;
- l) controllo delle riscossioni e dei pagamenti degli adempimenti tributari e previdenziali.

II) Aziende speciali (art. 114 Tuel)

16. I controlli sulle società partecipate

- a) esame degli "indirizzi" che l'Ente locale ha impartito o intende impartire ai sensi della Legge n. 95/1995;
- b) esame del piano programma, dei bilanci preventivi e del contratto di servizio con speciale riguardo alle poste che interessano il bilancio dell'Ente locale e cioè: contributi e corrispettivi, con particolare riguardo alla copertura dei cosiddetti costi sociali imposti dall'Ente locale all'azienda (ad esempio tariffe o servizi non remunerativi);
- c) incontro periodico con i revisori dell'azienda e scambio di ogni utile informazione;
- d) esame del conto consuntivo, con particolare riguardo ai principi contabili applicati ed a tutte le voci del conto economico e dello stato patrimoniale che interessano l'Ente locale; giudizio in ordine al risultato economico, tenuto conto dell'obbligo di pareggio di bilancio stabilito dalle norme di legge;
- e) parere in ordine alla nomina da parte dell'Ente locale dell' "affiancatore" (società o gruppo di esperti) del collegio dei revisori dell'azienda per la stesura della relazione triennale di cui all'articolo 27-*nomies* della Legge n. 51/1982. I revisori dell'Ente locale dovranno valutare la idoneità tecnica e l'esperienza della società o dell'esperto da nominare e valutare le proposte di lavoro;
- f) qualora esista una funzione di *internal auditing* aziendale è opportuno che i revisori dell'Ente locale chiedano agli amministratori le informazioni che lo stesso ha trasmesso al Consiglio di amministrazione od alla direzione ed al collegio dei revisori dell'azienda.

III) Società controllate in "house" e Società strumentali

- 1) In occasione dell'adozione dei provvedimenti consiliari di adesione o costituzione della società e periodicamente deve essere verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge:
 - a) capitale interamente pubblico;
 - b) controllo analogo a quello esercitato dall'Ente locale sui propri servizi;
 - c) attività prevalente in termini di fatturato a favore dell'Ente locale socio o della popolazione amministrata dal medesimo (la dottrina prevalente ritiene che possa considerarsi prevalente un fatturato che raggiunge l'80% del totale).

IV) Società partecipate

1. Il programma dei controlli dell'Organo di revisione dovrà essere impostato tenendo conto del tipo di partecipazione dell'Ente locale e precisamente:
 - a) società controllate (art. 2459 c.c., primo comma);
 - b) società collegate (art. 2459 c.c.);
 - c) altre.
2. L'attività dovrà essere rivolta, in particolare, alle società controllate e quelle a controllo congiunto con altri enti locali. E' opportuno che l'Organo di revisione

dell'Ente locale organizzi incontri periodici con i membri dei Collegi sindacali per completare le informazioni anche in ordine alle eventuali società controllate o collegate con quelle partecipate dall'Ente locale.

3. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 2403-*bis* c.c., l'Organo di revisione dell'Ente locale può chiedere agli amministratori delle società controllate notizie sull'andamento della gestione o su determinati affari.

4. Per queste società l'Organo di revisione:

a) istituisce dei flussi informativi periodici al fine di avere contezza dell'andamento della gestione e del budget da coordinarsi, anche mediante incontri con l'organo di gestione dell'organismo partecipato;

b) esprime il proprio parere sulla richiesta di sottoscrizione di aumento di capitale;

c) nel caso di perdita di esercizio, acquisisce tutte le informazioni necessarie sulle motivazioni della perdita, sia nel caso di rinvio o copertura con riserve, sia nel caso di richiesta di acollo al bilancio comunale sotto forma di ripiano o sotto forma di ricapitalizzazione e ne riferisce, con apposita Relazione, alla Giunta ed al Consiglio comunale.

5. I revisori devono conservare il segreto su fatti e documenti relativi alle società controllate e collegate di cui siano venuti a conoscenza in relazione al loro ufficio, salvo le comunicazioni, informazioni e rapporti che siano tenuti a presentare agli Organi dell'Ente locale.

16.3.7 Verifiche dell'Organo di revisione sui contratti di servizio

Il contratto di servizio è lo strumento principale della regolazione dell'attività di gestione dei servizi pubblici locali. Esso riguarda tutti i rapporti tra l'Ente locale ed il gestore quale che sia la forma (istituzione, azienda speciale, società *in house* o a partecipazione mista, imprenditore privato).

Il contenuto del contratto di servizio è legato alla natura del servizio svolto, e nella parte generale, normalmente troviamo:

- a) la natura delle prestazioni che ne formano l'oggetto; l'ambito territoriale;
- b) gli obblighi del gestore con particolare riferimento alla "carta dei servizi" che può costituire un allegato al contratto di servizio;
- c) obbligo di prestare garanzie e coperture assicurative;
- d) per i servizi a rete gli obblighi relativi alla manutenzione ed agli investimenti di sviluppo e di rinnovo;
- e) la decorrenza e la scadenza con tempi e modalità della revisione periodica;
- f) modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo da parte dell'Ente locale;
- g) tempi e modalità di rendicontazione dell'attività;
- h) modalità di determinazione delle tariffe all'utenza;

16. I controlli sulle società partecipate

- i) eventuali corrispettivi o canoni a favore dell'Ente locale;
- j) obblighi dell'Ente locale (ad esempio messa a disposizione di infrastrutture; informativa dei programmi di sviluppo urbanistico);
- k) cause di decadenza e di risoluzione anticipata del rapporto;
- l) sanzioni per inadempimenti contrattuali;
- m) aspetti fiscali.

16.3.8 Verifiche dell'Organo di revisione: limiti, compensi e interdizione dell'organo amministrativo nelle società non quotate e adempimenti comunicativi

L'Organo di revisione deve verificare che siano state rispettate le seguenti norme in merito alla composizione, ai compensi ed alle cause di interdizione dei Consigli di Amministrazione delle Società partecipate:

- l'organo amministrativo delle società partecipate totalmente, anche indirettamente, da enti locali non può essere composto da più di tre componenti elevabile a cinque componenti se la società ha un capitale sociale superiore a due milioni di euro. Nel caso di società a partecipazione mista, il numero dei componenti designati dal socio pubblico non può essere superiore a cinque. (art. 1, comma 729, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- a partire dal prossimo rinnovo, inoltre, ai sensi dell'art. 4 del decreto sulla *spending review*, nelle società a partecipazione totale pubblica, solo il presidente nei consigli di amministrazione di 3 membri e solo il presidente e l'amministratore delegato in quelli di 5 membri possono essere esterni, mentre gli altri devono essere dipendenti dell'ente;
- il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, delle società a totale partecipazione di comuni o province e loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., non può essere superiore, rispettivamente, al 70% e al 60% dell'indennità spettante al sindaco o presidente della provincia ai sensi dell'art. 82, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Tale importo è stato poi ridotto di un ulteriore 10%, a partire dal rinnovo successivo alla entrata in vigore dell'art. 6, comma 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122. Nelle società a totale partecipazione di più enti locali i compensi all'organo amministrativo devono essere calcolati tenendo conto dell'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico che detiene la partecipazione maggioritaria ossia, in caso di partecipazioni paritarie, l'indennità di importo maggiore tra le quelle spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici (art. 1, comma 726, Legge 27 dicembre 2006, n. 296). Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi possono essere elevati in proporzione alla partecipazione dei soggetti "privati" nella misura:

- dell'1% ogni 5% di partecipazione dei soggetti privati quando la quota di partecipazione pubblica è pari o superiore al 50%;
- del 2% ogni 5% di partecipazione dei soggetti privati quando la quota di partecipazione pubblica è inferiore al 50% (art. 1, comma 728, Legge 27 dicembre 2006, n. 296). Vengono, inoltre, riconosciuti al presidente e ai componenti dell'organo amministrativo i rimborsi spese e le indennità previsti dall'articolo 84 del Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 727, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- è vietata la corresponsione di emolumenti all'amministratore di un ente locale componente dell'organo amministrativo di società di capitali partecipate dallo stesso ente locale (art. 1, comma 718, Legge 27 dicembre 2006, n. 296). Il divieto è esteso a tutte le cariche elettive dell'Ente locale, per qualsiasi incarico conferito compresa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo; è possibile erogare un gettone di presenza per un importo non superiore ad euro 30 (art. 5, comma 5, D.Lgs. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122);
- gli incarichi svolti da dipendenti statali nei collegi e negli organi di amministrazione di società ed enti partecipati non determinano pagamenti extra in quanto l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente e i compensi sono corrisposti direttamente a detta amministrazione e confluiscono nel trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale. Tale divieto si applica agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della norma (art. 6, comma 4, D.Lgs. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122);
- oltre a quanto previsto dall'art. 2382 del Codice civile, non possono essere nominati amministratori di società a capitale pubblico totale o parziale i soggetti che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti analoghi incarichi, abbiano chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi (art. 1, comma 734, Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Inoltre l'Organo di revisione deve verificare:

- che siano inseriti nell'albo pretorio e sito internet dell'Ente locale che controlli totalmente o parzialmente società di capitali, gli incarichi di amministrazione nelle stesse società e i relativi compensi, con aggiornamento semestrale dei dati;
- che sia inserito nel sito istituzionale dell'Ente locale l'elenco delle società in cui detiene, direttamente e indirettamente, quote di partecipazioni anche minoritaria da cui si evincano i collegamenti tra l'Ente e l'organismo e le società ovvero tra le società controllate, attraverso una rappresentazione grafica, e sia indicato se le società hanno raggiunto il pareggio di bilancio nell'ultimo triennio;
- l'Ente locale entro il 30 aprile di ogni anno deve comunicare per via telematica o con supporto magnetico al Dipartimento della Funzione Pubblica:
 - l'elenco dei consorzi a cui l'Ente partecipa;

16. I controlli sulle società partecipate

- l'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate;
- la ragione sociale;
- la quota di partecipazione;
- la durata dell'impegno;
- l'onere che grava sul bilancio dell'Ente;
- il numero dei rappresentanti dell'Ente negli organi di governo dell'organismo;
- il trattamento economico relativo a ciascun rappresentante.